

Martedì 11/10/2022 • 06:00

FISCO **SCAMBI CON L'UE**

Ottavo pacchetto di sanzioni: nuovi divieti verso la Russia

Il Consiglio UE ha introdotto nuovi **divieti** negli scambi con la Russia, ampliando la lista dei **prodotti importabili** ed **esportabili**. L'ottavo pacchetto prevede un prezzo concordato sul **petrolio** e l'estensione del divieto di **triangolazioni complesse**, anche per i beni siderurgici russi.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Nuovi blocchi all'export

Il Reg. UE 1904/2022, in vigore dal 7 ottobre 2022, ha disposto una generale modifica delle restrizioni precedentemente stabilite, sia con riferimento all'**import** che all'**export** verso la Russia.

Per quanto riguarda le esportazioni, dal 7 ottobre 2022, è vietato, per i soggetti europei, vendere, esportare o trasferire in Russia armi da fuoco, componenti o munizioni indicate nell'allegato I del Reg. UE 258/2012. Tra i beni vietati sono incluse, per esempio, le armi da fuoco semiautomatiche, le rispettive cartucce e tutte le parti specificamente progettate e indispensabili al funzionamento di tali tecnologie. Da rilevare che il nuovo divieto si inserisce in una generale rivisitazione delle restrizioni precedentemente stabilite e che sono state profondamente innovate dall'**ottavo pacchetto di sanzioni UE**.

Con riferimento ai prodotti con possibili usi militari e di difesa (c.d. beni quasi dual use), elencati nell'all. VII del Reg. UE 833/2014, sono stati inclusi anche i *teaser* e gli spray urticanti, nonché numerosi circuiti, semiconduttori e apparecchi fotografici, non più liberamente esportabili in Russia.

Significative modifiche riguardano, inoltre, i beni necessari per l'**industria petrolifera russa** e del **gas naturale**. L'art. 3 *ter* Reg. UE 833/2014 è stato integrato, infatti, con una specifica "Parte B", introducendo un nuovo divieto all'export per numerose tecnologie, come, per esempio, oli idraulici, guarnizioni per freni, antenne, strumenti di misurazione pressione e altri prodotti espressamente indicati nella "parte B" dell'all. XI del Reg. UE 833/2014.

Da notare che l'ottavo pacchetto ha introdotto importanti aggiornamenti anche alla lista dei beni ritenuti come strategici per l'industria russa (all. XXIII), la quale, in seguito alla modifica intervenuta, include, tra gli altri, inchiostri, carte, solventi, catalizzatori, merci in ferro e acciaio, nonché motori e altre tecnologie facenti parte del settore automotive.

Per tali prodotti, tuttavia, è ancora possibile la vendita e l'esportazione verso soggetti russi, a condizione che l'esportazione sia conclusa entro il 6 novembre 2022 e faccia riferimento a contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022.

Vista la profonda modifica degli allegati del Reg. UE 833/2014 è, tuttavia, consigliabile che gli operatori attivi nel commercio estero effettuino una nuova *due diligence*, per evitare che i beni precedentemente esportabili siano ora inclusi nei numerosi divieti stabiliti.

Novità all'import

Anche con riferimento ai divieti relativi alle importazioni dalla Russia sono intervenute significative modifiche.

E invero, è stato profondamente aggiornato l'all. XVII, relativo ai **beni siderurgici russi**, per i quali è vietata l'importazione in UE, il quale, in seguito alla sua nuova formulazione, comprende anche tutti i prodotti laminati a caldo o a freddo, le barre di ferro o acciaio o le merci in acciaio inossidabile.

L'ottavo pacchetto stabilisce, tuttavia, che non siano esclusivamente i prodotti siderurgici russi ad essere oggetto di restrizioni. Con la nuova formulazione dell'art. 3 *octies* Reg. UE 833/2014 è, infatti, vietato acquistare o importare anche tutte le merci lavorate presso Paesi terzi, incluse nell'all. XVII del medesimo regolamento, ottenute tramite lavorazioni dei prodotti russi. È, dunque, vietato importare anche barre in acciaio e profilati in ferro, provenienti da Paesi terzi, a partire da materie prime russe.

Anche con riferimento ai beni siderurgici, pertanto, è stato espressamente stabilito il **divieto di triangolazioni** c.d. complesse, ossia la possibilità di utilizzare materie prime russe anche in processi di lavorazione compiuti presso Paesi terzi.

Tale divieto implica una serie di verifiche, da parte degli importatori italiani, sulla filiera produttiva dei beni importati: il fatto che il prodotto listato non abbia origine russa non significa, infatti, che ne possa essere liberamente effettuata l'importazione. Le imprese dovranno pertanto rafforzare la compliance, sia attraverso una più rigorosa selezione dei fornitori e delle certificazioni richieste che attraverso una revisione dei testi contrattuali.

Così come per il blocco all'import dell'oro russo, vietato con il settimo pacchetto, ciò che rileva ai fini della misura in esame, pertanto, è che i beni importati non siano stati ottenuti tramite l'incorporazione dei prodotti listati di origine russa, a prescindere dall'origine doganale attribuita al prodotto finito, la quale potrebbe essere stata alterata con la lavorazione effettuata nello Stato terzo.

Assume particolare importanza, per le imprese attive nel commercio internazionale, anche la modifica dell'allegato XXI del Reg. UE 833/2014, concernente i prodotti tipici russi. Sono, infatti, introdotti, tra i divieti all'import, anche numerosi composti chimici, motori per veicoli e loro parti, elettrodomestici e macchine agricole, così come beni di legno, sigari, sigarette e cosmetici.

Divieti di assistenza legale, ingegneristica e di architettura

L'ottavo pacchetto ha, inoltre, interessato direttamente anche il settore dei servizi. Con il nuovo art. 5 *quinquies* c. 2 Reg. UE 833/2014, il Consiglio UE ha, infatti, previsto uno specifico divieto di fornire, sia direttamente che indirettamente, **servizi di consulenza** in materia di architettura, ingegneria, informatica e legale, nei confronti di soggetti stabiliti in Russia.

Tale divieto affianca, pertanto, il blocco di assistenza fiscale e contabile già stabilito con il sesto pacchetto, al primo comma del medesimo articolo.

Sotto un profilo operativo, è stata, tuttavia prevista una **clausola di salvaguardia** per i contratti in corso, i quali sono ancora pienamente operativi fino all'8 gennaio 2023.

A partire da tale data per gli architetti, ingegneri, informatici e avvocati di cittadinanza UE, o stabiliti nel territorio dell'Unione europea, sarà, pertanto, espressamente vietato fornire **attività di assistenza** verso le società russe, a meno che non si tratti di attività strettamente necessarie per l'esercizio del **diritto di difesa** in un procedimento giudiziario (art. 5 *quinquies* c. 5 Reg. UE 833/2014).

È, tuttavia, ancora possibile prestare la propria assistenza verso imprese russe che siano controllate da soggetti stabiliti nell'Unione europea (art. 5 *quinquies* c. 7 Reg. UE 833/2014).

Tetto al prezzo del petrolio

Con l'ottavo pacchetto, è stato, infine, disposto un nuovo **divieto di trasporto** di petrolio greggio o raffinato russo, esportato verso Stati terzi, valido rispettivamente dal 5 dicembre 2022 e dal 5 febbraio 2023 per i combustibili raffinati. Con riferimento a tale misura, è stata, tuttavia, prevista una deroga, collegata alla fissazione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare.

A partire dal 5 dicembre 2022, per le imprese unionali sarà, quindi, consentito il trasporto di petrolio russo, esclusivamente nel caso in cui i beni siano stati acquistati a prezzi uguali o inferiori al "*price cap*", ancora da stabilire presso le istituzioni unionali.

Fonte: Reg. UE 1904/2022

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.